



## **Pianificazione Fiscale 2006-2008 e Concordato**

**a cura della Dott.ssa Laura Bianchi**



La Pianificazione Fiscale introdotta con la Finanziaria 2006 si differenzia per molti aspetti da quella prevista dalla Finanziaria 2005.

La principale novità consiste nella programmazione fiscale anche con riferimento all'imponibile IRAP, precedentemente esclusa. L'istituto permette di definire preventivamente per il periodo di un triennio (dal 1/1/2006) la base imponibile "caratteristica dell'attività" svolta da determinati soggetti individuati dalla normativa, con esclusione dei componenti straordinari di reddito. Con la Pianificazione Fiscale si vuole garantire un certo gettito fiscale "certo"; in contropartita è offerta la prevedibilità degli oneri fiscali, un certo sgravio a livello di aliquote, oltre alla possibilità di aderire al concordato per gli anni 2003/2004.

Quest'ultima previsione costituisce una novità interessante rispetto al passato, che però rimane inscindibilmente legata all'accettazione della Pianificazione Fiscale.

Al contribuente sono quindi offerte quattro opzioni:

- a) Aderire alla P.Fi. e al concordato;
- b) Aderire alla P.Fi. e non al concordato;
- c) Non aderire alla P.Fi.;
- d) Richiedere contraddittorio con l'ufficio per dati non corretti.

Occorre subito evidenziare che la mancata adesione alla P.Fi. preclude la possibilità di accedere al concordato.

Inoltre merita osservare che la P.Fi. verrà introdotta in maniera "scaglionata": infatti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso decreti, andrà ad individuare le categorie di contribuenti per i quali saranno formulate le proposte.

Andiamo ad analizzare le caratteristiche principali, i vantaggi e gli aspetti negativi dell'istituto della P.Fi. e del concordato.



## **1. I soggetti interessati, i requisiti e le metodologie di formulazione**

I soggetti interessati dalla disciplina sono i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che dal 2004 sono soggetti a studi di settore o parametri. L'art. 500 prevede le seguenti clausole di esclusione dalla P.Fi.:

1. inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d'imposta in corso al 1/01/2004;
2. svolgimento, a partire da 1/1/2005 di attività diversa da quella del 2004;
3. omessa dichiarazione per l'esercizio in corso al 1/1/2004 o comunicazione di dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
4. omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2004 o comunicazione di dati insufficienti per l'elaborazione della proposta;
5. omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore o ai parametri per l'esercizio in corso al 1/1/2004.

Il contribuente deve attendere la proposta individuale che l'Agenzia delle Entrate, secondo formulazione dell'anagrafe Tributaria, provvederà ad inviare. Le modalità di comunicazione al contribuente troveranno specifica in un apposito provvedimento; è comunque prevedibile che l'invio possa esser effettuato telematicamente, sia direttamente al contribuente che all'intermediario abilitato.

E' necessario rilevare una novità interessante rispetto alla precedente disciplina: viene infatti introdotta la possibilità che la proposta di P.Fi. sia formulata dall'Ufficio su richiesta del contribuente ma solamente in presenza di processi verbali di constatazione e avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio per IVA,IRPEF/IRES,IRAP, che siano relativi al periodo in corso al 1/1/04 e siano stati notificati entro il 31/12/2005.



Le proposte vengono elaborate dall'Anagrafe Tributaria in base a diversi elementi, che ricalcano quelli già previsti per la P.Fi. del 2005, ossia:

- dati da applicazione di studi di settore e parametri;
- dati dell'economia nazionale settoriali;
- coerenza dei componenti negativi di reddito;
- informazioni specifiche sul contribuente.

La relazione alla Finanziaria 2005, in merito a questi criteri di valutazione, precisa che:

- I. i dati sull'andamento dell'economia nazionale sono da considerarsi anche di tipo prospettico;
- II. tra le informazioni sui contribuenti rientrano gli accertamenti e gli esiti delle verifiche e dei controlli effettuati;
- III. che lo scopo della P.Fi. è quello di recuperare gettito altrimenti "evaso" e quindi combattere l'evasione fiscale.

Pur considerando che ulteriori dettagli saranno comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto, è da ritenersi che le proposte saranno rigidamente agganciate a metodi previsionali e puramente statistici, rischiando di risultare ben poco "personalizzate".

Attraverso tali variabili si definisce la base imponibile tipica dell'attività svolta per l'intero triennio interessato. Fino al 16/10/2006 il contribuente avrà la possibilità di optare per la scelta a lui più conveniente (se accettare o meno la P.Fi. per il triennio 2006/2008) .

Occorre prestare molta attenzione poiché dall'accettazione della proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate nascono diversi obblighi; innanzitutto occorrerà ricalcolare i versamenti da effettuare nel 2006 in acconto secondo la maggiore base imponibile definita dalla P.Fi. <sup>1</sup>(acconto che in parte è stato versato a giugno/luglio e che quindi richiederà un

---

<sup>1</sup> D. Deotto e L. Testone, "Tre "zavorre" nel nuovo concordato", Il Sole24 - Ore, 19/12/2005, pag.xxv.



versamento integrativo e comunque tardivo, e in parte viene versato a novembre ricalcolato).

## **2. Vincoli ed Effetti dell'adesione**

L'art. 502 precisa che “la programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi e dei compensi alle risultanti degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta,” con l'accettazione degli importi proposti quali base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi i componenti straordinari di reddito. Si ha quindi una doppia forbice da rispettare: coerenza costi/ricavi agli studi di settore/parametri e rispetto dei livelli minimi accettati come reddito caratteristico.

Il contribuente aderente non si impegna soltanto ad allinearsi alla proposta ricevuta ma, in caso di maggior reddito, a pagare le imposte dovute in base alle aliquote vigenti “ridotte”.

Gli effetti derivanti dall'adesione alla P.Fi. sono principalmente riconducibili a due tipologie: sgravio sulle aliquote da applicarsi sull'eventuale extra reddito, parziale riduzione dei contributi e limitazione all'attività accertativa.

E' prevista la riduzione di 4 punti percentuali di IRPEF/IRES sul reddito eccedente quello individuato previsto in sede di pianificazione (ad eccezione del primo scaglione IRPEF, quindi per redditi superiori a 26.000,00 €).

Per quanto riguarda l'IRAP, ne rimane totalmente esentata la quota di valore della produzione eccedente la programmata.

Inoltre viene prevista la totale esclusione della contribuzione inerente la quota di extra reddito (rimane obbligatorio il minimale). Occorre ricordare che per il Professionista con Cassa Previdenza Autonoma è necessaria l'espressione favorevole della propria cassa di riferimento, in quanto non è introdotto alcun automatismo in merito.

Il contribuente accettante beneficia inoltre di una “schermatura” dall'attività di accertamento con riferimento agli anni oggetto di pianificazione. L'art. 504 prevede



l'inibizione dei poteri di accertamento spettanti agli Uffici in base all'art. 39 DPR 600/73, ossia: accertamento analitico, analitico-induttivo, induttivo e accertamenti bancari.

In materia di IVA, l'art. 505, preclude ogni accertamento sia di tipo analitico-induttivo (secondo art. 54 c.2 DPR 633/72) che induttivo (come da art. 55 c.2 DPR 633/72), rimangono quindi esclusi dal "blocco" gli accertamenti analitici.

Occorre notare che non è concessa invece alcuna copertura per i componenti straordinari di reddito (non essendo inclusi nella P.Fi.) né per gli altri redditi non interessati dalla P.Fi.

### **3. Mancato rispetto della P.Fi.**

Con l'adesione alla P.Fi., considerando il termine triennale dell'impegno assunto dal contribuente e l'alta variabilità dell'economia moderna, è possibile che si verifichino diverse situazioni per cui l'impegno assunto dal contribuente risulta non rispettato.

Il mancato rispetto della P.Fi. comporta attività di accertamento parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate, accertamento volto a definire l'imponibile IRPEF/IRES, IRAP e anche IVA, per la differenza tra il dichiarato ed il programmato. In caso di accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile, è possibile ricorrere ad un accertamento con adesione di modo che il contribuente possa giustificare il mancato rispetto della P.Fi.

I benefici fiscali ed il blocco dell'attività accertativa da parte degli uffici, garantiti al contribuente dall'adesione alla P.Fi., vengono a cadere al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- I. reddito effettivo diverso dal dichiarato;
- II. inadempimento degli obblighi sostanziali in materia I.V.A.;
- III. mancata tenuta delle scritture contabili.

Medesimi effetti sono previsti in presenza di violazioni penalmente rilevanti ex D.Lgs. n.74 del 10/03/2000, ossia:

- I. dichiarazione fraudolenta (punti 2 e 3);
- II. dichiarazione infedele (punto 4);



- III. dichiarazione omessa (punto 5);
- IV. emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti (punto 8);
- V. occultamento, distruzione della contabilità (punto 10);
- VI. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (punto 11).

Qualora invece si verificasse una differenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, quantificabile entro il 10% del dichiarato, al contribuente sono comunque riconosciute le agevolazioni fiscali ma viene negato ogni “riparo” da accertamento.

#### **4. Il concordato**

Il concordato offerto in caso di adesione alla P.Fi. riguarda i periodi in corso al 31/12/2003 e 31/12/2004, ossia gli esercizi con dichiarazione presentate entro il 31/10/2005 con esclusione dei casi in cui si è avuta una presentazione tardiva o integrativa. E' negato l'accesso al concordato ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- a) si è manifestata una causa di inapplicabilità o esclusione da studi di settore o parametri negli esercizi 2003/2004;
- b) è stata omessa la dichiarazione dei redditi per il 2003/2004 o non sono state comunicate sufficienti informazioni per l'elaborazione della proposta;
- c) si è omessa la dichiarazione I.V.A. per gli esercizi 2003/2004 o non sono state comunicate sufficienti informazioni;
- d) è stata omessa la comunicazione di dati per studi di settore/parametri per gli esercizi 2003/2004;
- e) sono state rilevate entro il 31/12/2005, condotte penalmente rilevanti per il 2003 o 2004 (tali da comportare la decadenza dai benefici della P.Fi.).

La proposta di concordato consiste nell'adeguamento del reddito, per gli esercizi 2003/2004, alla cifra calcolata dall'Anagrafe Tributaria in base ai maggiori ricavi/compensi derivanti da appositi studi, e proposta dall'Agenzia delle Entrate.



La metodologia inerente la proposta è quindi simmetrica a quella precedentemente descritta per la P.Fi., ma occorre evidenziare che in materia di concordato sono introdotti dei limiti minimi di adeguamento: i maggior ricavi richiesti non possono essere inferiori a 3.000,00 € per le società di capitali e a 1.500,00 € per gli altri soggetti.

Al contribuente è richiesto una sorta di adeguamento 'tardivo' e quindi il pagamento di un'imposta sostitutiva e dell'IVA entrambe da calcolarsi sul maggior ricavo riconosciuto.

L'imposta sostitutiva IRES/IRPEF/addizionali IRPEF ed IRAP è fissata in due aliquote:

- 28% per le società di capitali (escluse le trasparenti);
- 23% per gli altri soggetti e le società trasparenti.

Per quanto riguarda l'I.V.A. l'aliquota da applicarsi è quella media.

Il versamento di tali imposte è da effettuarsi entro il 16/10/2006; è consentito ripartire il versamento qualora l'importo sia superiore a 10.000,00 € per le società di capitali e 5.000,00 € per gli altri soggetti.

In caso di pagamento in due tranches si avrà:

- al 16/10/2006 il versamento dell'importo minimo (10.000,00 o 5.000,00 €) maggiorato del 50% dell'eccedenza;
- al 16/12/2006 il restante 50% comprensivo di interessi legali.

L'adesione al concordato comporta:

- 1) copertura parziale per accertamenti inerenti il 2003 ed il 2004;
- 2) irrilevanza delle perdite risultanti da dichiarazione;
- 3) perdita del credito IVA risultante da dichiarazione ed esclusione del riporto a periodi successivi e del rimborso.

Il primo punto rappresenta un incentivo interessante al concordato sebbene rimangano applicabili alcune disposizioni in materia di accertamento (art. 2 del D.Lgs n. 218 del





1997)<sup>2</sup>; i successivi due effetti, aumentando il costo del concordato, ne riducono l'interesse da parte del contribuente. Infatti l'irrilevanza delle perdite e l'azzeramento del credito IVA possono costituire dei costi indiretti molto rilevanti, spesso possono rappresentare motivo di non adesione del soggetto al concordato stesso.

**Dott.ssa Laura Bianchi**

---

<sup>2</sup> D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 – art. 2 c.4 lettera a): l'azione accertativa non è esclusa “se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a € 77.468,53.”



## **Scheda riassuntiva della Pianificazione Fiscale**

Soggetti: *titolari reddito di impresa – esercenti arti e professioni soggetti dal 2004 a studi di settore o parametri.*

Soggetti esclusi: *cause di esclusione da studi/parametri o insufficienti informazioni*

Scadenza per adesione: *16/10/2006*

Periodo oggetto di P.Fi.: *2006/2008*

Comunicazione proposte: *introduzione della P.Fi. a scaglioni, per settori*

Oggetto della proposta: *reddito caratteristico (IRES/IRPEF e IRAP) e coerenza costi/ricavi con studi/parametri.*

Offerta: *riduzione di 4 punti percentuali di IRES/IRPEF (eccetto primo scaglione IRPEF) su extra reddito, esclusione IRAP su extra reddito, no contributi su extra reddito (Casse Autonome a seconda di quanto stabilito internamente), limitazione dell'attività accertativa, possibilità di accedere al concordato per gli anni 2003/2004.*

In caso di mancato rispetto: *accertamenti per adeguamento a quanto concordato e perdita dei benefici da adesione.*



## **Scheda riassuntiva del Concordato**

Condizioni per accedervi: *adesione alla P.Fi. e sussistenza dei requisiti richiesti;*

Offerta: *copertura da accertamenti inerenti il 2003 e 2004;*

Maggior ricavi minimi richiesti: *3.000,00 € per le società di capitali e 1.500,00 € per gli altri soggetti;*

Aliquote: *28% per soc. di capitali – 23% per gli altri soggetti + IVA aliquota media;*

Vincoli: *irrilevanza delle perdite da dichiarazione e perdita del credito IVA (no riporto no rimborso);*